Rep. N°

COMUNE DI ROVIGO

CONCESSIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA DON ASER PORTA C/O IL CIMITERO LOCALITA' SANT'APOLLINARE

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti e una per l'Ufficio Registro

tra

Il Comune di Rovigo con Sede in Piazza Vittorio Emanuele II, n.1, codice fiscale e n. 00192630291, rappresentato in questo atto dal Dirigente Responsabile del servizio interessato Ing. Michele Cavallaro, nato a XXXX il XXXX e domiciliato per la carica nella sede Municipale in Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II, n.1, il quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente Responsabile del Settore LL.PP. - Patrimonio ed Espropri e, come tale, in rappresentanza del medesimo Comune in forza del Decreto Sindacale n. 34 del 31/07/2019, di seguito indicato come **"Concedente" o "Comune di Rovigo"**

e

CK Hutchison Networks Italia S.p.A con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana n. 5, Reg. Imp/C.F.: 11049880963 Partita IVA: 11049880963 - Cap. sociale EURO 50.000.000,00 i.v., in persona dei suoi procuratori XXXX, nato a XXXX il XXXX, e XXXXXX, nato a XXXX il XXXX, che agiscono in virtù della procura speciale Rep. XXXX Racc. XXXX del XXXX per atto del XXXX notaio in XXXX, muniti dei necessari poteri e domiciliati per la carica presso la sede della Società che rappresentano (in seguito deno-

minata "**Concessionario**" o "**CKH Networks Italia**", (il Concedente e il Concessionario nel seguito sono congiuntamente indicate come le **"Parti"**).

PREMESSO CHE

a) in data 27/11/2014 il Comune di Rovigo ha stipulato con WIND Telecomunicazioni S.p.A. un contratto di concessione registrato all'Agenzia delle Entrate di Rovigo in data 12/12/2014 al numero 13 Serie 3, avente ad oggetto la porzione di terreno sita in Comune di Rovigo, località Sant'Apollinare, Via Don Aser Porta, nei pressi del cimitero, per una superficie complessiva di mq 45, dei quali circa mq 30 delimitati da una recinzione metallica sui lati sud ed ovest e dal muro perimetrale del cimitero sui lati nord ed est e circa mq 15 interrati (parte del plinto di fondazione) che ricadono al di fuori dell'area recintata, identificata al N.C.T. del Comune di Rovigo al Foglio 4, Particella 1408-parte;

b) WIND Telecomunicazioni S.p.A., a far data dal 31 dicembre 2016 per effetto della fusione è stata incorporata nella società H3G S.p.A., assumendo a decorrere da pari data la denominazione Wind Tre S.p.A.";

c) Wind Tre S.p.A., a seguito di trasferimento di ramo d'azienda, ha conferito, con atto a rogito del Dott. De Costa, Notaio in Milano, (Rep. 9049 – Racc. 4853), alla società CK Hutchison Networks Italia S.p.A. con efficacia dal 31.12.2019, l'infrastruttura di rete di telecomunicazione realizzata sulla porzione di immobile oggetto del presente atto;

d) pertanto con effetto dal 31.12.2019, CK Hutchison Networks Italia S.p.A. è subentrata in luogo di Wind Tre S.p.A., ai sensi dell'art. 2558 c.c., nel Contratto di concessione relativo alla porzione di immobile oggetto del presente atto, assumendo, tra l'altro, tutte le obbligazioni derivanti dallo

stesso;

e) con determinazione dirigenziale n. 2171 del 23.10.2020, il Comune di Rovigo ha preso atto della cessione e del subentro della Società CK Hutchison Networks Italia S.p.A. alla Società WIND TRE S.p.A. nel contratto Rep. n. 44 del 27/11/2014;

f) con nota PG/2020/54499 del 24/08/2020 la Società CK Hutchison Networks Italia S.p.A. ha richiesto la rinegoziazione delle condizioni di concessione oggetto del contratto Rep. n. 44/2014;

g) con deliberazione di Giunta Comunale n. XXXXX del XXXXXX, il Comune di Rovigo ha approvato lo schema di contratto per la rinegoziazione del contratto di concessione dell'area indicata al precedente lettera a);

h) con determinazione dirigenziale n. XXXXX del XXXX è stato approvato il presente contratto di concessione;

i) in data XXXX i Sigg. XXXXXX e XXXXXX, Procuratori della CK Hutchison Networks Italia S.p.A. hanno reso la dichiarazione, acquisita agli atti di questo Ente, concernente l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i medesimi, gli Amministratori, i soci ed i dipendenti della Società e i Dirigenti e i dipendenti dell'Ente concedente che hanno parte nel contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della l.190/2012;

j) le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono risolvere il contratto indicato alla precedente lettera a), con decorrenza dalla data di efficacia del presente atto;

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 - OGGETTO

Il Concedente concede in uso al Concessionario, che accetta, per sé e aventi

causa, porzione di terreno sita in Comune di Rovigo, località Sant'Apollinare, Via Don Aser Porta, nei pressi del cimitero, per una superficie complessiva di mq 45, dei quali circa mq 30 delimitati da una recinzione metallica sui lati sud ed ovest e dal muro perimetrale del cimitero sui lati nord ed est e circa mq 15 interrati (parte del plinto di fondazione) che ricadono al di fuori dell'area recintata, identificata nel N.C.T. del Comune di Rovigo al Foglio 4, Particella 1408-parte (ex 62 soppressa), il tutto come risulta dall'allegata planimetria (sub Allegato A) di seguito, ("Porzione Concessa") che, sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (nel seguito il "Contratto").

La Porzione di terreno concessa in uso è utilizzata per l'installazione e il mantenimento di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.

Il Concedente garantisce al Concessionario l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla Porzione Concessa da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

Il Concedente conferma che la Porzione Concessa è idonea all'uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte del Concessionario, il quale resta pertanto manlevato da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione Concessa.

ART. 2 - DURATA

La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Le Parti convengono che, alla scadenza della suddetta durata, la concessione potrà essere rinnovata per un periodo di 9 (nove) anni, previo apposito provvedimento dell'Organo Comunale competente.

ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELLA PORZIONE CONCESSA

Il Concedente prende atto che la Porzione Concessa è già utilizzata dal Concessionario per la realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l'Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.

Il Concessionario avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto.

Il Concedente autorizza il Concessionario, senza che gli sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi e quant'altro necessario) sull'immobile, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l'Impianto, e dall'Impianto stesso al sistema di antenne.

Il Concessionario dichiara che l'Impianto è realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d'arte.

Il Concedente garantisce che fornirà al Concessionario tutte le informazioni

relative alla Porzione Concessa oggetto della concessione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre il Concedente dichiara di non essere a conoscenza che nella Porzione Concessa vi sia presenza di materiali contenenti amianto.

Alla cessazione della concessione il Concessionario provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimessa dell'immobile in pristino, mediante la rimozione e l'asporto dei manufatti, delle apparecchiature, delle installazioni e delle addizioni in genere realizzate.

Il Concedente concede al Concessionario la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti Autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati.

Il Concedente potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione dell'immobile su cui insiste la Porzione Concessa oggetto del presente Contratto solo con la previa autorizzazione scritta del Concessionario e dietro presentazione di idonea relazione tecnica, che il nuovo operatore dovrà fornire seguendo le indicazioni di massima rilasciate dal Concessionario, che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli del Concessionario, pena la riduzione in favore del Concessionario del canone annuale di concessione del 35%, salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno derivante dalla incompatibilità degli Impianti e salva la facoltà del Concessionario di risolvere immediatamente il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC..

Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento

dell'Impianto, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula, la validità e l'efficacia del presente Contratto per tutta la sua durata.

ART. 4 CANONI

Il canone annuo di concessione è convenuto in Euro 7.000,00 (Euro settemila/00), da corrispondere in rate semestrali anticipate di Euro 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00), ciascuna, da pagarsi entro 30 gg del semestre di riferimento, con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito INTESA SAN PAOLO S.P.A., agenzia Via Mazzini n. 9/13 – Rovigo, IBAN: IT52R0306912117100000046187, intestato a Comune di Rovigo, indicando la seguente causale "Canone concessione semestre n./anno Cod. Contratto"

Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di efficacia del presente Contratto, fermo restando che dalla prima rata del canone di concessione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, solo se la stipula dello stesso avverrà nel corso del semestre per il quale è già stato effettuato il pagamento sulla base del Precedente Contratto.

La Concedente provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio.

Il canone predetto, si intende al lordo di eventuali ritenute di legge e, dietro richiesta scritta a mezzo raccomandata, potrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile a CKH Networks Italia, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (=cinque/00), nella misura del tasso legale di interesse

fissato ex art.1284 del Cod. Civile.

ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO - DEI CREDITI E SUBCONCESSIONE

Per patto espresso il Concedente concede al Concessionario il diritto di cedere in ogni tempo il presente contratto a terzi che siano gestori di pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante la stazione radio base o che siano società del gruppo di cui il Concessionario fa parte senza necessità di benestare e/o autorizzazioni di sorta.

E'comunque riconosciuta al Concessionario la facoltà di subconcedere la Porzione Concessa ad altri gestori di telefonia mobile che siano gestori di del pubblico servizio di telecomunicazioni. In questo caso il canone annuo riconosciuto dovrà essere incrementato di € 1.500,00 per ogni operatore aggiunto.

Dell'avvenuta cessione o sub concessione sarà data comunicazione scritta da parte del Concessionario al Concedente a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 6 RECESSO ANTICIPATO

Il Concedente consente che il Concessionario possa, recedere anticipatamente dal Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale della Porzione Concessa, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di rilascio parziale della Porzione Concessa, il canone verrà rideterminato in un importo proporzionale alla superficie che rimarrà Concessa al Concessionario.

Inoltre il Concessionario avrà il diritto di recedere dal Contratto con un

termine di preavviso di giorni 10 (dieci) qualora si verifichi almeno una tra le sotto elencate ipotesi:

a) assunzione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti e della Magistratura, di provvedimenti ostativi, anche se non definitivi, al mantenimento dell'Impianto ed al suo utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare;

ART. 7 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI

Le spese del presente contratto, ivi compresa l'imposta di registro, saranno interamente sostenute dal Concessionario. Gli adempimenti per la registrazione saranno compiuti dal Concedente.

A tutti gli effetti del Contratto e di legge, le Parti eleggono domicilio:

La Concedente: Piazza Vittorio Emanuele II, n.1 - 45100 Rovigo

PEC patrimonio.comune.rovigo@pecveneto.it

La Concessionaria: Via Alessandro Severo, 246 - 00145 Roma

PEC realestate@pec.ckhnetworks.it

ART. 8 ASSICURAZIONE

Il Concessionario dichiara di aver stipulato con primaria Compagnia di Assicurazioni idonea polizza a garanzia dell'attività aziendale svolta. Il Concessionario si impegna a mantenere in vigore detta o equivalente copertura assicurativa per tutta la durata del presente contratto, esonerando pertanto il Concedente dal risarcimento di eventuali danni che gli impianti installati dal Concessionario possano arrecare a cose o persone del Concedente e/o di terzi.

ART. 9 MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dalla presente Concessione è esclusivamente

competente il Foro di Rovigo. Per quanto non previsto e pattuito con la presente convenzione, le Parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

In relazione alle attività che saranno eseguite nell'ambito del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR"), la normativa di attuazione e di adeguamento al Regolamento, nonché di ogni ulteriore norma vigente a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile").

Le Parti si danno atto che, relativamente ai dati personali necessari per l'esecuzione del presente Contratto, agiranno ciascuna per la parte di propria competenza in qualità di Titolare autonomo del trattamento secondo la definizione contenuta all'art. 4 del GDPR. Le Parti pertanto potranno raccogliere i dati personali necessari per l'esecuzione del presente Contratto nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, impegnandosi a trattarli, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati

medesimi, secondo quanto previsto dal GDPR.

Le Parti altresì si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione del presente Contratto nei limiti di cui alle rispettive informative privacy fornite ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR nonché per l'adempimento di eventuali obblighi derivanti dal presente Contratto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

CKH Networks Italia non sarà responsabile delle eventuali violazioni del Concedente alla disciplina in materia di tutela dei dati personali richiamata nel presente articolo. In ogni caso, CKH Networks Italia sarà tenuta indenne e manlevata da ogni perdita, costo, onere, danno, spesa (incluse le spese legali), pregiudizio, sanzione subita o sostenuta o responsabilità, (inclusi quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 82 del Regolamento) derivante da una violazione totale o parziale o da una errata applicazione del Regolamento e/o delle altre norme o disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali , decisi da un'autorità giudiziaria o altra autorità competente a sfavore di CKH Networks Italia in conseguenza di qualsiasi azione e domanda, giudiziale o extragiudiziale.

CKH Networks Italia ha provveduto a nominare un DPO

Il Concedente sarà ritenuto responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.

Il Concedente si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione del presente Contratto, le informazioni

riservate di cui al Contratto stesso.

Gli obblighi di riservatezza saranno per il Concedente vincolanti per tutta la durata del presente Contratto salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.

Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI

Il Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

Ogni modifica od integrazione al Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

Rovigo, lì_____

Il Concedente

Il Concessionario

Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale il Concessionario in relazione al disposto nell'art. 1341 Cod.Civ. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 2) (Durata), 3) (Destinazione della Porzione Concessa, 4) (Canoni), 5) (Cessione del Contratto e dei crediti e subconcessione), 6) (Recesso anticipato), 8) (Mediazione e foro competente), 10) (Trattamento dei dati personali e Riservatezza), 11) (Disposizioni finali).

Rovigo, lì_____

Per accettazione

Il Concessionario

Direzione Provinciale di Rovigo Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore PARENTE MARILENA Vis. tel. cente per fini istituzionali

